

R.G. nr. 1798/2017

IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composto dai magistrati

Dott. Roberto Braccialini, Presidente

Dott. Lorenza Calcagno, Giudice

Dott. Ada Lucca, Giudice relatore

Ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 20.12.2016, Orietta Bonfiglio chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'ispezione dei libri sociali della Cooperativa Proxima Soc. Coop. S.r.l. ai sensi dell'art. 2476, c. 2 c.c.. Fondava la propria la pretesa sulla permanenza della propria qualità di socia anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato non avendo la stessa ricevuto comunicazione della delibera di esclusione, conseguente all'interruzione del contratto di lavoro, nel rispetto delle modalità (comunicazione con raccomandata AR) stabilite dall'art. 12 dello Statuto della Proxima. Nel ricorso, premesso breve *excursus* in merito alla propria qualità di socia fondatrice della Cooperativa e al licenziamento intervenuto in data 28.4.2016, dava atto di aver eseguito in data 13.5.2016 un accesso presso la sede della Cooperativa, di aver constatato la parziale compilazione dei libri sociali e la mancanza del verbale dell'assemblea dei soci 11.1.2016 e del verbale del CdA del 21.12.2015, di averne sollecitato quanto ai primi la compilazione e quanto ai secondi la trasmissione (avvenuta in data 27.6.2016); di aver impugnato in data 27.6.2016 il proprio licenziamento, di aver chiesto (in data 13.10.2016 e 18.11.2016) senza esito la consultazione dei libri sociali.

Parte convenuta nel contestare la pretesa evidenziava la mancanza del *fumus* deducendo la qualità della ricorrente di socia e componente del



Consiglio di amministrazione fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro (31.7.2016) e la trasmissione alla stessa della scansione di tutti i libri sociali fino alla data del 27.6.2016 compreso il verbale dell'11.1.2016 dell'assemblea durante la quale era stata votata – anche dalla ricorrente sig.ra Bonfiglio – l'esclusione della stessa dalla compagine sociale, poi deliberata dal Cda nel settembre 2016, eccependo quindi il difetto di legittimazione sostanziale in relazione al diritto di controllo azionato ex art. 2476 comma 2 c.c.. In rito eccepiva la carenza di strumentalità del ricorso proposto e il difetto del *periculum in mora*. Nel corso del cautelare, la parte resistente depositava la copia della raccomandata inviata dalla Cooperativa Proxima alla signora Bonfiglio, quale notifica della delibera di esclusione da socio con relativa ricevuta nonché l'estratto del libro soci sul quale l'organo amministrativo aveva annotato l'esclusione della socia in data 2.9.2016.

Con ordinanza del 22.2.2017 il Giudice di prime cure respingeva il ricorso con la seguente motivazione:

*“Come noto, il diritto del socio di consultare le scritture e la documentazione contabile ed amministrativa della società ha natura potestativa, e trova limite pressoché esclusivo nell'eventuale abuso che il socio intenda farne. Perciò, mentre al socio, per ottenere tutela cautelare, è sufficiente dedurre la propria qualità di socio e l'ostacolo o impedimento frapposto della società all'esercizio di quel diritto, la società, se vuole legittimamente insistere nel diniego, deve fornire elementi - quanto meno a livello di *fumus boni iuris* - a sostegno dello stesso, sotto il profilo della cessazione della qualità di socio ovvero del comportamento abusivo dello stesso, trattandosi di fatti che in ipotesi possono elidere o circoscrivere il diritto altrui.*

*Il caso in esame presenta peculiarità; la valutazione del *fumus* richiede in diritto, con valutazione sommaria trattandosi di procedimento cautelare, la individuazione della data in cui la delibera di esclusione del socio (pacificamente assunta dalla Cooperativa, e della cui legittimità non si tratta nella presente sede) è divenuta efficace.*

Nel caso di specie dall'esame degli atti risulta quanto segue: a causa della situazione di crisi della società il CdA della Cooperativa, presente la socia amministratrice Bonfiglio, odierna ricorrente, in data 21.12.2015 ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci (fissata per il successivo 11.1.2016) la chiusura della sede di Casarza Ligure e la cessazione dei rapporti di lavoro della ricorrente stessa e di altra socia (il contenuto di detto verbale risulta contestato dalla Bonfiglio: vedi doc. 10); l'assemblea dei soci, presente la Bonfiglio, risulta aver deliberato all'unanimità detta proposta con tempistica della cessazione del rapporto di lavoro prorogata al 31.7.2016 (anche il contenuto di detto verbale risulta contestato dalla ricorrente, anche in punto approvazione all'unanimità: vedi doc. 10); in data 1.9.2016 l'assemblea dei soci ha provveduto alla nomina del nuovo organo amministrativo; in data 2.9.2016 il Cda preso atto del licenziamento della Bonfiglio e di altra socia intervenuto in data 27.4.2016 ha deliberato la esclusione delle suddette socie “ai sensi dell'art. 11 lett. a) e c) dello statuto, nonché ai sensi di legge ed in conformità e in osservanza dell'art.



15 comma 2 del regolamento interno, essendo venuti meno a far data dal 31.7.2016 per entrambe le socie i contratti di lavoro subordinato che le legavano alla cooperativa”.

Secondo le previsioni statutarie, in merito alla cui legittimità non sono state svolte difese, la esclusione del socio, ai fini della sua impugnazione, deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata (vedi art. 12 statuto) ; nel caso in esame ciò è effettivamente avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c., effettuato in data 20.12.2016.

Peraltro a norma dell’art. 11 ultimo comma dello statuto “l’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’organo amministrativo”; detta norma disciplina quindi la efficacia della esclusione, prevedendo quale unico adempimento quello sopra indicato, che risulta essere stato rispettato. Parte convenuta all’udienza del 2.2.2017 ha infatti depositato in atti estratto di detto libro riportante l’esclusione delle socie Bonfiglio, datato 2.9.2016: detto documento non è stato contestato da parte ricorrente (né in merito alla data né in merito ad eventuali ulteriori adempimenti) , che sul punto nulla ha osservato ed ha insistito per la decisione del ricorso . Come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (vedi sent. 19955/2011, che richiama SS.UU. 22659/2006) il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società a seguito della delibera di esclusione “nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera)” e non quindi dal momento in cui la stessa viene comunicata all’ex socio (adempimento e termine che a parere della scrivente rileva solo per la sua impugnazione).

Tenuto conto degli elementi in fatto e in diritto sopra indicati difetta a parere della scrivente il fumus del chiesto provvedimento cautelare in quanto alla data di proposizione del ricorso la Bonfiglio non era più socia della Cooperativa (essendo intervenuta la delibera di esclusione e relativa annotazione nel libro soci in data 2.9.2016) e quindi non poteva più esercitare il diritto previsto dall’art. 2476 c. 2 c.c. che presuppone la qualità di socia.

La comunicazione della esclusione da socia, avvenuta in corso di causa, consente a parere della scrivente la compensazione delle spese di lite”.

Ritiene questo Tribunale che si debbano condividere le conclusioni del primo giudice quanto al momento della decorrenza degli effetti della esclusione della socia. La delibera risulta- allo stato- annotata nel libro soci in data 2.9.16; nella Cooperativa, in virtù della clausola di cui all’art. 11 dello statuto, l’operatività di tale esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

Le considerazioni di cui in reclamo non sono tali da comportare sul punto la modifica delle conclusioni del primo giudice, per il fatto che, se è pur vero che l’esclusione è per sua natura atto recettizio, non appare invalida una clausola dello statuto come quella sopra riportata, che preveda espressamente che l’esclusione acquisti piena operatività fin dall’annotazione nel libro dei soci. Si tratta di clausola che il socio ha accettato, né la stessa può essere considerata illecita. Di conseguenza occorre



rilevare che la qualità di socio della società Cooperativa Proxima s.c.r.l. in capo a Orietta Bonfiglio è cessata il 2.9.16.

Con questione sottoposta anche alle parti in sede di udienza di reclamo, questo Collegio ha tuttavia rilevato che i rapporti transitori tra socio e cooperativa si debbano configurare in modo diverso rispetto a quanto abbiano opinato il primo giudice e le parti stesse.

Il diritto del socio non amministratore contemplato dall'art. 2476 cc., spesso qualificato dalla giurisprudenza –non del tutto propriamente– come diritto potestativo, pare piuttosto consistere in un diritto di credito a cui corrisponde l'obbligo della società di fornire le informazioni richieste e l'obbligo di consentire e "patire" la ispezione da parte del socio o di suo incaricato: esso non modifica alcuna situazione soggettiva della società (come i diritti potestativi) ma la obbliga, se esercitato, a fornire documenti o a subire l'ispezione. Questo diritto appare come strumentale rispetto al potere di controllo del socio e non soltanto rispetto ai suoi diritti di partecipazione sociale. La stessa collocazione della facoltà del socio all'interno della norma che disciplina la responsabilità degli organi gestori (e dei soci stessi) conforta tale interpretazione.

Non si tratta di un diritto concesso ai soli fini di una partecipazione più informata alle decisioni, ma appare conferito dalla legge al socio non amministratore anche ai fini di consentire allo stesso uno strumento di controllo sull'operato degli amministratori; così lo stesso potrà eventualmente revocare gli stessi o proporre azioni di responsabilità.

Quando cessa il rapporto societario occorre domandarsi se l'ex socio possa esercitare ugualmente il proprio diritto di avere copia/ispezione dei documenti contabili che avrebbe potuto consultare quando era socio o se l'esercizio di questo diritto sia precluso dal momento della cessazione del rapporto con la società.

Il caso può porsi per l'esclusione, ma anche allo stesso modo per il recesso: la posizione –a questo collegio– appare simile a quella del cliente della banca e del diritto di avere copia. In quel caso, è unanimemente riconosciuto che i "diritti documentativi" perdurino anche dopo la cessazione del rapporto. La giurisprudenza, probabilmente proprio avvertendo la necessità di consentire l'esercizio di questo diritto al socio receduto, ha procrastinato talvolta il perdurare della qualità di socio fino al termine del procedimento liquidatorio della quota.



Appare a questo Collegio più semplice riconoscere che in capo al socio sorga un diritto di credito ad ottenere esibizione, copia, ispezione dei documenti contabili e societari, e che questo diritto possa essere esercitato anche dopo la cessazione della qualità di socio entro il termine di prescrizione. Come già riconosciuto dalla giurisprudenza, la società potrà opporre un rifiuto quando si tratti di richieste abusive; come peraltro ha fatto osservare attenta dottrina, ciò ricorre solo nel caso di atti meramente emulativi da parte del socio oppure quando la finalità perseguita sia illecita (si pensi ad un illecito concorrenziale).

Nel caso concreto, invece, non sono stati esposti dalla società motivi che possano fondare un rifiuto verso la socia recentemente esclusa, poiché la parte ricorrente ha fondamentalmente interesse a verificare la correttezza del suo procedimento di esclusione, connessa al licenziamento intercorso e quindi ad apprestare in giudizio una tutela di interessi di rilevanza costituzionale.

Quindi ritiene questo Collegio che la socia Bonfiglio abbia diritto e possa tuttora esercitare il proprio diritto di ispezione e consultazione.

Ha sostenuto e documentato la parte reclamata -che il 31 agosto 2016 sia cessato l'organo amministrativo perché sono dimessisi gli altri amministratori ed in particolare questo risulta dal verbale di assemblea dei soci del 1.9.2016; fino al 31.8.2016, invece, la socia Bonfiglio era anche amministratrice (vedi documenti 11 e 12 Bonfiglio) . Da ciò ha fatto discendere che gli atti precedenti al 31.8.2016 non sarebbero consultabili.

Occorre chiedersi quindi quale rilevanza debba essere data al fatto che prima del 31 agosto la socia, essendo amministratrice, non avrebbe potuto esercitare i diritti di ispezione che l'art. 2674 c.c. riserva al socio non amministratore.

Ritiene questo Collegio, nell'incertezza di una materia non navigata, che in ogni caso la socia non amministratrice abbia diritto a consultare anche i documenti pregressi alla gestione, se questi documenti hanno rilevanza per il periodo in cui la stessa era socia non amministratrice. In altre parole: normalmente il socio di una srl può consultare i documenti anche pregressi dell'amministrazione, se – ovviamente-rilevanti. Nel caso di specie, il fatto che prima la socia fosse amministratrice non mette la stessa, relativamente al periodo in cui rivestì la qualità di socia non amministratrice , in una posizione in qualche modo "sminuita" rispetto ai diritti che



potrebbero vantare eventuali ipotetici soci non amministratori e che tali non fossero neppure prima di diventare soci.

Quindi si deve riconoscere alla socia Bonfiglio il fumus del diritto richiesto ad ispezionare i libri sociali e la contabilità in generale perché la stessa è stata "socia non amministratrice" dal 31 agosto al 2 settembre 2016. Essa non potrà quindi consultare documenti successivi a tale momento; quanto ai documenti pregressi (pre 31.7.2016), potrà consultarli soltanto perché socia non amministratrice dal 31 agosto al 2 settembre e nella misura in cui ciò è necessario all'esercizio dei diritti di socia di questo periodo.

Il periculum in mora è evidente, perché a fronte di una violazione evidente dei diritti di ispezione (la società ha opposto rifiuto all'ispezione) la natura dei diritti che si chiede di esercitare e la loro strumentalità rispetto alla tutela giudiziaria impongono che la loro attuazione non possa attendere i tempi di una tutela di merito.

La totale novità delle questioni impone la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di un mezzo.

PQM

In accoglimento del reclamo,

ordina alla società COOP Proxima Cooperativa a responsabilità limitata di consentire a BONFIGLIO ORIETTA l'ispezione dei libri sociali per i documenti non successivi al 2.9.2016, per quanto necessario all'esercizio dei diritti di socia dal 31 agosto al 2 settembre 2016.

Compensa per un mezzo le spese di lite; per l'effetto condanna COOP Proxima Cooperativa a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante a rifondere a Orietta Bonfiglio la restante parte delle spese di lite che liquida in € 2500 per compenso e € 143 per spese oltre spese generali iva e cpa per la prima fase ed €1500 per compenso e € 87 per spese oltre spese generali iva e cpa per la fase di reclamo.

Si comunichi.

Genova, 28.4.2017

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE



Ada Lucca

Roberto Braccialini

Firmato Da: BRACCIALINI ROBERTO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 15e065 - Firmato Da: LUCCA ADA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: ca29f

